

505.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Difensore civico della Liguria (Trasmissione di un documento)	7
Missioni valevoli nella seduta del 16 marzo 1999	3	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Atti di controllo e di indirizzo	7
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di un documento)	4	<i>ERRATA CORRIGE</i>	7
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	Interpellanze ed interrogazioni	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 – Situazione in Albania dopo l'uccisione di Azem Hajdari)	8
Ministro di grazia e giustizia (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 2 – Contenzioso territoriale tra Etiopia ed Eritrea)	8
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 3 – Politica statunitense verso l'Iraq)	9
		(Sezione 4 – Visita del presidente della Colombia Ernesto Samper)	10

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Situazione in Angola)	12	Progetti di legge nn. 5324-3453-4600-5210-5540	16
(Sezione 6 — Laurea in conservazione dei beni culturali)	13	(Sezione 1 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	16
(Sezione 7 — Recupero dell'Anfiteatro di Nola)	14	(Sezione 2 — Articolo 8, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	16, 17
(Sezione 8 — Errori arbitrari nelle partite di calcio)	14	(Sezione 3 — Articolo 9, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	18
(Sezione 9 — Incontro di calcio Juventus-Galatasaray)	15	(Sezione 4 — Articolo 10, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	19, 21

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 marzo 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 15 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

FINI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (5808).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 15 marzo 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3593. — « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » (*approvato dal Senato*) (5809).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORELLA: « Modifica all'articolo 90 della Costituzione, in materia di responsabilità del Presidente della Repubblica » (5762);

IV Commissione (Difesa):

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Modifica all'articolo 90 della Costituzione, in materia di limite di età per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma breve » (5790) *Parere della I Commissione;*

Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro):

S. 3593. — « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » (*approvato dal Senato*) (5809) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, ha comunicato che la Commissione stessa ha stabilito, nella seduta del 9 marzo 1999, che siano pubblicati gli ulteriori atti riferibili alla strage di Portella della Ginestra (doc. XXIII, n. 24).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 32 del 10 febbraio 1999 (doc. VII, n. 659), con lettera in data 17 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del

dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere;

n. 33 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 660), con lettera in data 19 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia;

n. 34 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 661), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, della legge della regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria — ESAU — e istituzione dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura — ARUSIA —), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 35 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 662), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 41 del 22 febbraio 1999 (doc. VII, n. 663), con lettera in data 25 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma primo, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari;

n. 42 del 22 febbraio 1999 (doc. VII, n. 664), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 49 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 665), con la quale ha dichiarato:

1) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 50 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 666), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 61 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 667), con lettera in data 5 marzo 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della

legge 11 marzo 1953, n. 87 con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai pretori di Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;

3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli articoli 38 e 53 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai pretori di Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;

5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

n. 62 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 668), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertiti in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, nn. 661, 662 e 666);

II Commissione (doc. VII, nn. 659, 660 e 665);

VI Commissione (doc. VII, n. 663);

XI Commissione (doc. VII, nn. 664, 667 e 668).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (E.F.I.M.) per gli esercizi dal 21/1/1995 al 30/11/1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 182).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 12 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea PARRELLI n. 9/5237/1, concernente la determinazione del compenso dovuto al notaio che rediga il certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 novembre 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Trasmissione da un consiglio regionale.

La regione Piemonte, con lettera in data 18 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23

dicembre 1994, n. 724, la relazione sull'osservatorio prezzi dell'assessorato alla sanità della regione medesima.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal difensore civico della Liguria.

Il difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 24 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 marzo 1999, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Alla richiesta sono allegati i rendiconti sull'attività svolta nel 1998 dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 aprile 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 marzo 1999, a pagina 5, seconda colonna, le righe dalla trentanovesima alla sesta di pagina 6, prima colonna, si intendono trasferite sotto il titolo: « Comunicazioni di nomine ministeriali ».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Situazione in Albania dopo l'uccisione di Azem Hajdari)**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno per sapere – premesso che:

nella giornata di sabato 12 settembre 1998 è stato ucciso, nel centro di Tirana, Azem Hajdari, braccio destro dell'ex Presidente Sali Berisha, considerato uno dei maggiori *leaders* dell'opposizione al nuovo governo guidato dal *premier* socialista Fatos Nano;

si sono registrati già numerosi episodi di violenza nei maggiori centri albanesi a seguito di questo grave delitto che colpisce l'opposizione del partito democratico, privato della necessaria tutela da parte dei servizi di sicurezza governativi;

la situazione in Albania non è di assoluta tranquillità, come invece il Governo ha ripetutamente rappresentato, anche recentemente, in Parlamento, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante la missione militare italiana in Albania –:

quali urgenti iniziative diplomatiche intendano adottare o abbiano già adottato per evitare che la situazione in Albania degeneri come nella primavera del 1997, quando una sanguinosa guerra civile provocò quasi duemila morti tra la popolazione;

se siano state già adottate idonee misure per tutelare l'incolumità fisica dei quasi 2.000 connazionali residenti in Albania;

se permangano rischi, alla luce della grave situazione che si sta determinando in quel paese, per i contingenti militari impegnati nel processo di ricostruzione dell'Albania nel quadro degli accordi bilaterali;

se non ritengano opportuno rafforzare i controlli sulle coste italiane al fine di scongiurare una nuova ondata di clandestini albanesi.

(2-01363) « Volontè, Tassone, Marinacci, Teresio Delfino, Fronzuti, Di Nardo, Cimadoro ».

(14 settembre 1998)

(Sezione 2 – Contenzioso territoriale tra Etiopia ed Eritrea)**B) Interrogazione:**

VOLONTÈ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

sta diventando sempre più incandescente la situazione nel Corno d'Africa a causa di una disputa territoriale fra Etiopia ed Eritrea, riguardante un triangolo di circa 400 chilometri quadrati nel nord dell'Etiopia che comprende le località di Alitena, Badme, Tsorona e Bada;

nonostante le assicurazioni del mediatore ruandese, Patrick Mazimhaka, infatti, si registrano ancora scontri, con vittime, e una massiccia mobilitazione di truppe con equipaggiamento pesante alle frontiere —

quali urgenti iniziative diplomatiche intenda adottare per scongiurare il rischio di una drammatica rottura delle relazioni fra i due paesi, usciti solo nel 1993 da una trentennale e sanguinosa guerriglia, e per facilitare una soluzione pacifica al contenzioso territoriale in atto. (3-02460)

(2 giugno 1998)

(Sezione 3 – Politica statunitense verso l'Iraq)

C) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a distanza di circa sette anni dalla fine della guerra del Golfo, l'Iraq continua a pagare il suo pesante, drammatico tributo all'impetuoso imperialismo statunitense, accanitosi in maniera oltremodo crudele nei confronti di un popolo che sta inesorabilmente sprofondando in una condizione di sottosviluppo;

il permanere dell'*embargo* nei confronti dell'Iraq perpetua la tragica condizione di una popolazione stremata non soltanto dal crudele isolamento internazionale ma soprattutto dall'alto indice di mortalità per fame e per malattie che si registra in tutte le fasce di età;

già con l'interrogazione n. 3/01030 del 28 aprile 1997, atto al quale il Governo, nonostante sia stato sollecitato, a tutt'oggi non ha ritenuto di dover fornire risposta, l'interrogante metteva in evidenza come « in base ai dati forniti dalla Fao, in Iraq mancano macchinari agricoli, concimi e sementi; si registrano enormi difficoltà a

livello di reperimento dei prodotti alimentari essenziali, tali da determinare gravissime carenze nutrizionali; il potere d'acquisto dei salari è sensibilmente ridotto; la situazione igienico-sanitaria è critica e si registra un allarmante incremento delle malattie infettive »;

tale situazione è andata progressivamente incancrendosi, risultando in tutta la sua drammaticità agli occhi dei rappresentanti di tutti gli organismi umanitari internazionali e degli stessi osservatori dell'Onu;

in un contesto siffatto e nel momento in cui il Governo iracheno ha riconosciuto i confini del Kuwait, annunciando lo smantellamento ed il blocco della produzione di armi chimiche e nucleari, il Presidente degli Stati Uniti, forse anche con l'intento di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica Usa da scandaletti più o meno rosa nei quali è stato coinvolto negli ultimi mesi, ritorna ad indossare il cappello dello « zio Sam » in versione belligerante e ad assumere l'aria feroce di chi intende punire in modo esemplare i « nipotini » più discoli, per colpe che, sinceramente, è difficile ascrivere al comportamento tenuto dall'Iraq negli ultimi tempi;

a differenza di quanto avvenuto in passato, gli intenti di guerra del Governo USA non sono condivisi dai *partner* dell'alleanza;

a tutt'oggi non è ancora dato sapere quale sia in proposito la posizione del Governo italiano —

a quale posizione intenda ispirarsi il Governo italiano rispetto agli atteggiamenti minacciosi assunti dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iraq, atteggiamenti tradottisi negli ultimi giorni in dichiarazioni del tipo « siamo pronti ad attaccare l'Iraq »;

se il Governo intenda censurare ufficialmente e categoricamente la politica seguita dal Governo statunitense nei confronti dell'Iraq;

quali iniziative intenda promuovere al fine di pervenire alla revoca dell'*em-*

bargo e allo sblocco dei beni iracheni attualmente congelati presso banche estere di paesi aderenti all'Onu, nella misura e con modalità tali da garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di ordine sanitario e delle necessità alimentari della popolazione. (3-01954)

(11 febbraio 1998)

(Sezione 4 – Visita del presidente della Colombia Ernesto Samper)

D) Interrogazione:

FEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

risulta in programma, dal 4 al 6 febbraio 1998, la visita del Presidente della Repubblica di Colombia, Ernesto Samper, a Roma, dove incontrerà, senza alcuna difficoltà, il Presidente Prodi e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro;

il 18 giugno 1996 il capo dei servizi segreti colombiani, Marco Tulio Gutierrez, molto vicino al presidente Samper, ha rassegnato le dimissioni;

a Ernesto Samper, dall'11 luglio 1996, è vietato l'ingresso sul suolo degli Stati Uniti d'America, come conseguenza del suo accertato legame con il narcotraffico, in particolare con il cartello di Cali, che avrebbe finanziato la sua campagna elettorale;

l'accertamento è avvenuto con indagini dei servizi segreti, seguito da testimonianze di cittadini colombiani al Congresso degli Stati Uniti;

nel luglio del 1996, il presidente Clinton ha revocato i visti di 25 politici e militari colombiani vicini a Samper, ritenuti legati al traffico di cocaina, su richiesta del presidente della commissione esteri del senato, Jesse Helms, il quale ha dichiarato: « Non riesco a capire perché gli

stranieri coinvolti nell'avvelenamento dei nostri bambini debbano godere il beneficio di un visto »;

il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha « squalificato » la Colombia come alleato nella lotta contro gli stupefacenti, accusando Samper di aver consentito ai cartelli della cocaina di corrompere l'intero governo;

nel settembre del 1996 sono stati trovati 3,5 chili di eroina nell'aereo personale di Samper;

il 12 settembre 1996, l'ambasciatore colombiano a Londra, Humberto De La Calle, si è dimesso dal suo incarico, dopo essersi dichiarato convinto dell'immissione di fondi derivanti dal narcotraffico nella campagna presidenziale del 1994, che aveva contribuito alla vittoria del partito liberale, suo partito, ed all'elezione di Samper e, in varie occasioni, parlamentari colombiani hanno chiesto le dimissioni del presidente Samper;

dall'elezione di Samper nell'agosto del 1994, la Colombia è sprofondata in una pesante crisi politica, istituzionale e sociale, la cui ripresa appare di lontana realizzazione;

il partito conservatore, all'opposizione in Colombia, ha proposto a varie riprese un movimento di « unità nazionale » guidato dall'ex capo di stato Alfonso Lopez Michelsen, del partito liberale, considerando che la soluzione alla crisi politica del paese si trovi nella rinuncia del presidente Ernesto Samper;

il popolo colombiano ha ripetutamente cercato di far sentire la sua voce in dissenso e contro il presidente Samper, sostenendo di vivere una vera e propria crisi di fiducia e definendo il narcotraffico la principale minaccia alla democrazia in Colombia;

nell'agosto del 1996, il presidente spagnolo José Maria Aznar ha « rifiutato d'incontrare il suo omologo colombiano so-

spettato di avere legami con i baroni della droga », come riportato dal quotidiano *El Pais*;

il premio Nobel per la letteratura, Gabriel Garcia Marquez, ha deciso, dal febbraio del 1997, di trasferirsi definitivamente in Messico in esilio volontario per la delusione nei confronti del governo colombiano. Ha inoltre espresso l'intenzione di non far ritorno in patria fino a quando Samper sarà presidente;

lo stesso premio Nobel ha definito il suo paese, la Colombia, in un libro recente di successo, in cui descrive, con nomi e cognomi, l'atroce realtà del mondo colombiano fatto di narcotrafficienti, sequestri e contrabbando di armi, « Uno Stato di perversione sociale », dove « il caos è diventato più spaventoso dei sequestri » e « i sequestri hanno possibilità di riuscire proprio grazie al caos » e dove « le menzogne dei narcotrafficienti arrivano a essere più credibili delle verità di governo »;

inoltre, la situazione sociale e dei diritti umani in Colombia è gravissima e preoccupante. Dati ufficiali comunicano che: il 97 per cento dei crimini rimane impunito, mentre la percentuale di crimini politici impuniti appare superiore; ogni anno si registrano tra 85 e 90 omicidi ogni 100.000 abitanti; in continuo aumento è l'implicazione delle forze di polizia in omicidi extragiudiziali; in gravissimo aumento sono anche i morti ammazzati per la cosiddetta « pulizia sociale », organizzata da veri e propri network, dei quali fanno parte anche poliziotti, che colpisce in particolare bambini della strada, poveri e barboni; sono più di 1500 all'anno i sequestri di persona riportati (tra questi anche vari italiani di cui non si sa nulla) e più di un centinaio le « sparizioni forzate » per opera della polizia, dei militari, dei paramilitari e della guerriglia; 900.000 bambini sono sfruttati in lavori duri senza il rispetto neppure dei requisiti standard per il lavoro degli adulti, in agricoltura, vendite ambulanti eccetera; (tutti questi dati provengono dal *Department of State of America*, dell'ufficio del procuratore generale dei diritti

umani in Colombia, la polizia nazionale, la Commissione andina dei giuristi, l'ufficio del *Defensor del pueblo*, il Centro di investigazioni e di ricerca popolare *Cinep*);

la Colombia è da molti anni il paese in testa alla classifica dei produttori ed esportatori di droga: cocaina, marijuana ed eroina;

l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il paese che maggiormente risente di questo primato colombiano, per la quantità di droga che passa sul nostro territorio, per quella che si ferma, per l'investimento di miliardi (soldi dei cittadini) nella lotta al narcotraffico, per l'investimento senza prezzo di vite umane (poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, tutti eroi sconosciuti) nella lotta al narcotraffico, per i miliardi spesi ogni anno (sempre soldi dei cittadini) per la lotta contro la droga con la prevenzione, la sanità, l'assistenza ai malati —:

se pensi che ricevere il Presidente Samper, dati i presupposti, giovi all'immagine internazionale dell'Italia;

se consideri di aver contribuito così tanto all'acquisizione, da parte del nostro paese, di un'autentica forza contrattuale in politica internazionale, da permettersi un comportamento in contrapposizione con i paesi nostri alleati;

se ritenga corretto ricevere il presidente Samper alla vigilia delle nuove elezioni presidenziali in Colombia, prestandosi quindi ad essere usato come alibi, alibi che chiunque altro gli ha già rifiutato;

se incontrare il presidente Samper sia un gesto onesto nei confronti dei cittadini italiani che rappresenta, e rispettoso del mandato che questi gli hanno affidato;

se ritenga opportuno rinunciare all'incontro in questione, per il rispetto della dignità di ogni cittadino italiano o se tale considerazione non rientri nei suoi principi morali, quegli stessi di cui dovrebbe rispondere nei confronti dei cittadini italiani;

se questo incontro sia stato concordato per interessi particolari, che possono

impegnare soldi dei cittadini, in un momento difficile in cui è richiesto un grosso sacrificio a tutti gli italiani;

come pensi, infine, di giustificare dinanzi al mondo una simile azione politica, nel caso si ostini a portarla a termine.

(3-01899)

(22 gennaio 1998)

(Sezione 5 – Situazione in Angola)

E) Interrogazioni:

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in passato l'interrogante ha già segnalato la situazione in Angola, sia con atti di sindacato ispettivo a risposta scritta che a risposta in Commissione, ma ad oggi non risulta che siano state fornite ancora le relative risposte;

come si è potuto apprendere anche in occasione della visita di una delegazione parlamentare dell'Unita a Roma, la scorsa settimana (e relativa audizione da parte della Commissione esteri della Camera), la situazione in quel paese si andrebbe velocemente deteriorando, tra l'altro con una serie di documentate limitazioni anche alla libertà di espressione di singoli deputati ed esponenti politici;

risulta che nei giorni scorsi il governo di Luanda abbia — non si sa in base a quale disposizione legale e giuridica — sostituito alcuni parlamentari dell'opposizione regolarmente eletti con altri di propria scelta (il che, se confermato, sarebbe un elemento molto grave sul livello democratico dei governanti il Paese);

nei giorni scorsi il capogruppo parlamentare dell'opposizione (Unita) onorevole Abel Chivukuvuku è stato oggetto di un attentato, forse proprio perché si era pubblicamente opposto alla sostituzione esposta;

risulta che oggi, 13 ottobre 1998 sarebbe stato arrestato il deputato Sabino Sakutala, pure dell'opposizione, non si sa in base a quali accuse —:

quali iniziative abbia assunto il Governo italiano, anche attraverso la nostra rappresentanza diplomatica in Luanda, per accertare i fatti e contribuire al ripristino della legalità democratica nel Paese, nella tutela della pluralità delle opinioni;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo — a livello anche delle Nazioni Unite — per collaborare ad una ripresa dell'azione di pace in Angola;

se siano stati fatti passi ufficiali sull'ambasciatore dell'Angola in Italia per avere informazioni e certezze circa la possibilità di libera espressione politica da parte delle diverse forze politiche angolane, soprattutto dal punto di vista delle immunità parlamentari e del diritto di libera circolazione nel Paese per i deputati dell'opposizione. (3-02958)

(14 ottobre 1998)

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Angola appare in via di netto deterioramento, soprattutto perché non risultano rispettati gli accordi di pace;

in particolare, risulta che viene impedita l'attività politica dei deputati e dei ministri dell'opposizione che si ritroverebbero in una situazione di sostanziale ostaggio, impediti nelle comunicazioni e rapporti personali e con divieto di lasciare la capitale Luanda;

vi sono tutti i prodromi per una ripresa degli scontri armati che peraltro il governo angolano sembra favorire in tutta la regione, tenuto conto della presenza di truppe angolane nell'ex Zaire e nel Congo Brazzaville;

numerose organizzazioni, anche missionarie, segnalano che la presenza diplomatica italiana in Angola non sembra

mantenere una posizione equidistante tra le fazioni in lotta, tesa a riaffermare i diritti umani per tutti e di ferma denuncia di ogni tipo di sopraffazione, anche se ciò fosse da parte governativa, nel rispetto degli accordi ed intese internazionali —:

quali iniziative intenda intraprendere per un richiamo di tutte le parti ad un civile confronto;

quali indicazioni di comportamento siano state suggerite al nostro ambasciatore in Angola;

se l'Italia non ritenga di dover intervenire con forza per la tutela dei diritti umani di tutte le parti angolane in conflitto e se — essendo presente a Roma nei prossimi giorni una delegazione di parlamentare angolani dell'« Unita » — non si ritenga opportuno procedere ad un incontro approfondito con questi ultimi a livello ministeriale per ascoltare anche l'opinione di questa componente. (3-03346)

(29 gennaio 1999)

(ex 5-05123 del 23 settembre 1998)

(Sezione 6 — Laurea in conservazione dei beni culturali)

F) Interrogazione:

D'IPPOLITO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il primo corso di laurea in conservazione dei beni culturali nasce presso la facoltà di lettere e filosofia di Udine nell'anno accademico 1980-1981;

nell'anno accademico 1990-1991 viene istituita la prima facoltà a Viterbo;

la situazione attuale vede il corso di laurea in conservazione dei beni culturali attivato in 13 sedi: Viterbo - Ravenna (Bologna) - Lecce come facoltà a sé stanti; Genova - Pisa - Venezia - Udine - Parma

- Urbino (Siena) - Napoli Suor Orsola Benincasa - Napoli II - Agrigento (Palermo) presso la facoltà di lettere e filosofia, per un totale di circa 15.000 studenti iscritti e circa 180 laureati;

la laurea in conservazione dei beni culturali è a tutti gli effetti valida sul piano giuridico, ma a 17 anni dalla sua creazione, se ne attende ancora il riconoscimento della specificità; pur essendo valida per i pubblici concorsi, di fatto spesso viene esclusa a favore dei tradizionali e, in alcuni casi, più generici titoli di laurea in lettere e architettura;

con riferimento ai concorsi banditi dal ministero dei beni culturali e ambientali, la laurea è equiparata alla laurea in lettere (ma questo non indica una equipollenza generalizzata);

negli enti locali che hanno rilevanti compiti nella gestione del patrimonio culturale (musei, archivi e biblioteche, siti archeologici e monumenti artistici) la situazione è anche peggiore. Secondo le statistiche elaborate dalla A.S.B e C. Viterbo, su 48 concorsi banditi nell'area dei beni culturali durante il 1996 dagli enti locali su tutto il territorio nazionale solo 8 contemplavano la laurea in conservazione dei beni culturali, mentre altri 20 indicavano la laurea in lettere o una ad essa equipollente —:

come mai non abbiano mai sancito con apposito decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, l'equipollenza tra il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ed il diploma di laurea in lettere e filosofia; pur risultando chiaro che i due percorsi formativi sono differenti nella loro strutturazione in quanto finalizzati alla creazione di due figure professionali differenti si garantirebbero pari opportunità ai titolari di entrambi i diplomi di laurea;

se non si ritenga di dover intervenire:

a) per sancire l'equipollenza tra i diplomi di laurea in lettere e filosofia,

storia e conservazione dei beni culturali, in ordine all'ammissione ai concorsi per lo insegnamento;

b) per riconoscere la specificità del predetto corso di laurea come requisito professionale per l'ammissione ai concorsi banditi nell'ambito del ministero dei beni culturali. (3-02001)

(20 febbraio 1998)

(Sezione 7 – Recupero dell'Anfiteatro di Nola)

G) Interrogazione:

COLA. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (quotidiano *Il Mattino*, edizione del 10 novembre 1998) si viene a conoscenza del mancato inserimento, nel piano di recupero delle opere finanziato con i proventi delle lotterie, del progetto degli scavi per riportare alla luce l'Anfiteatro di Nola;

i succitati lavori di scavo, peraltro già iniziati, rischierebbero, quindi, di subire una lunga battuta d'arresto;

per il completamento dell'intera opera di scavi, la soprintendenza di Napoli aveva chiesto un finanziamento di poco più di otto miliardi di lire, cifra irrisoria a confronto delle centinaia di miliardi messi a disposizione di progetti di recupero di opere d'arte rientranti nel piano di finanziamento supportato dalle lotterie;

a tutt'oggi, il progetto « Anfiteatro » non sarebbe stato inserito nel succitato programma di finanziamento, malgrado le ripetute istanze della soprintendenza di Napoli —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali siano le motivazioni del mancato inserimento nel citato piano di finanziamento del progetto di recupero dell'Anfiteatro di Nola;

quali iniziative intendano assumere per evitare l'arresto dei lavori di scavo, tenendo in considerazione i dati forniti dalla soprintendenza di Napoli che indicano l'Anfiteatro nolano come uno dei più grandi esistenti in Italia. (3-03392)

(4 febbraio 1999)

(Sezione 8 – Errori arbitrari nelle partite di calcio)

H) Interrogazione:

CENTO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e incarico per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

domenica 8 febbraio 1998 si è svolta a Torino la partita di calcio Juventus-Roma conclusasi con il risultato di 3 a 1;

durante l'incontro, l'arbitro, signor Messina, non ha concesso almeno 2 calci di rigore a favore della Roma, di cui uno, come riportato da tutte le cronache sportive dei quotidiani risultava nettissimo ed evidentissimo;

i giornali del 10 febbraio 1998 evidenziano quello che è successo allo stadio di Torino definendo la « la gara falsata » e « Roma derubata »;

se questo fosse vero ne verrebbe anche sconvolto il risultato di alcuni giochi sportivi a premi organizzati dallo Stato come il totocalcio e il totogol;

i frequenti errori arbitrari così evidenti e clamorosi sono spesso un'occasione oggettiva che facilita la tensione negli stadi;

le squadre romane risultano sempre più frequentemente danneggiate da errori di interpretazione del regolamento del gioco calcio, tanto da far sorgere il sospetto

che questo sia conseguenza anche di una campagna di « odio » che al nord viene condotta contro Roma —:

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere, pur nel pieno rispetto dell'autonomia del mondo sportivo, affinché siano tutelati, i giocatori del totocalcio e totogol, da errori di interpretazione del regolamento del gioco calcio così clamorosi e affinché la Federazione italiana calcio e la Lega professionisti si doti di strumenti atti ad evitare in futuro il ripetersi di simili episodi;

quali provvedimenti disciplinari siano presi nei confronti di quegli arbitri che si rendano responsabili di errori clamorosi.
(3-01946)

(10 febbraio 1998)

(Sezione 9 – Incontro di calcio Juventus-Galatasaray)

I) Interrogazione:

LEONE, BECCHETTI e VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in seguito all'arresto dell'esule curdo Abdullah Ocalan si è innescata una preoccupante turbativa nei rapporti tra lo Stato italiano e quello turco;

è *sub judice* la richiesta di asilo politico avanzata dal richiamato Ocalan in data 14 novembre 1998;

la richiesta di asilo politico ha ulteriormente acuito la tensione tra i due paesi e provocato forti pressioni e mobilitazioni di piazza;

per il giorno 25 novembre 1998 in quel di Istanbul è previsto un incontro di calcio tra la squadra italiana della Juventus e la squadra turca del Galatasaray;

non vi è chi non veda come l'occasione sportiva potrebbe essere trasformata in una pericolosa manifestazione politica così come del resto auspicato dal quotidiano turco *Ortadogu*;

non vi è dubbio sulla necessità di ripristinare un clima sereno nei rapporti diplomatici tra i due paesi prima di dar corso ad ogni e qualsiasi « sfida » calcistica —:

se il Governo non ritenga opportuno e necessario adottare iniziative finalizzate all'annullamento dell'incontro calcistico o, in subordine, richiedere che lo stesso avvenga in campo neutro al fine di evitare pericolose situazioni che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità dei giocatori e di coloro i quali li accompagnano.
(3-03071)

(20 novembre 1998)

PROGETTI DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)

(A.C. — 5324 — sezione 1)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

*(Stipula di contratti di prestazione d'opera
con traduttori ed interpreti).*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massima annuale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Fontan.

Al comma 1, dopo le parole: interpreti esterni, aggiungere le seguenti: , che comunque non abbiano rapporto di lavoro in qualsiasi forma con la pubblica amministrazione.

7. 10. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

(A.C. — 5324 — sezione 2)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, per: a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative di compe-

tenza del Ministero degli affari esteri; *b*) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed *in loco* dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo di competenza del Ministero degli affari esteri; *c*) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del commercio con l'estero, nella misura massima di lire 20 miliardi annue; *d*) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Fontan.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel corso dell'esercizio finanziario 1999, *con le seguenti:* destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 1999,

8. 11. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro degli Affari esteri *sopprimere le parole:* e con il Ministro del commercio con l'estero.

8. 4. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 5. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera d), sostituire il primo periodo, con il seguente: Iniziative unilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei paesi più poveri, individuati, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, in base all'Indice dello sviluppo umano definito dal programma per lo sviluppo delle Nazioni unite (UNDP).

8. 10. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Sopprimere il comma 2.

8. 8. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni finanziari 1999, 2000, 2001 può erogare finanziamenti per la realizzazione di progetti presentati da enti, associazioni, organizzazioni, istituti internazionali o internazionalistici.

2. Per l'eventuale erogazione il Ministero esamina unicamente quei progetti nei quali siano elencate dettagliatamente le voci di spesa che il singolo ente, associa-

zione, organizzazione o istituto dovrà sostenere per la realizzazione del proprio o dei propri progetti. I progetti devono essere presentati al Ministero non oltre il 31 marzo 1999.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario i soggetti che beneficiano del contributo del Ministero devono inoltrare al medesimo una relazione finale su quanto da loro realizzato con il rendiconto delle spese sostenute.

4. Il mancato invio della relazione e del rendiconto finale non autorizzano il Ministero degli affari esteri ad erogare finanziamenti al soggetto inadempiente per i successivi anni finanziari 2000-2001.

5. Il Ministero degli affari esteri non è autorizzato a concedere contributi straordinari ad enti, associazioni, organizzazioni, istituti.

8. 01. Fontan.

(A.C. 5324 – sezione 3)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente capo è valutato in lire 31 miliardi per l'anno 1999, in lire 57 miliardi per l'anno 2000, in lire 70 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 76,2 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002. Al predetto onere si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), pari a lire 7,581 miliardi per il 1999, 15,162 miliardi per il 2000 e 22,809 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001, e dell'articolo 6, pari a lire 6 miliardi per il 1999, 7 miliardi per il 2000 e 7,5 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 2. La Commissione

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, escluso l'articolo 3, valutato in lire 16,6 miliardi per l'anno 1999, in lire 28,2 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 40,9 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 1. Governo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Le disposizioni del capo I della presente legge entrano in vigore successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni concernenti i ministeri di cui agli articoli 11, 12 e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

9. 01. Fontan.

(A.C. 5324 - sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAP- PORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

ART. 10.

(Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia).

1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedi-

mento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;

b) rafforzamento della specificità e della unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;

c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'Amministrazione statale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative;

d) avanzamento in carriera, dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nella qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di

quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;

e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo e di responsabilità di amministrazione generale secondo gli ambiti da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;

g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;

h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;

i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;

l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale delle qualifiche

della carriera prefettizia, nonché del personale con qualifica dirigenziale dei ruoli della Polizia di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti ed ai dirigenti superiori della Polizia di Stato;

b) nella misura del 60 per cento ai vice prefetti ispettori ed ai primi dirigenti della Polizia di Stato;

c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi per l'espressione del parere alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 19. Fontan.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con le seguenti: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo.

Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: decreti legislativi con le seguenti: decreto legislativo.

10. 6. Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

10. 62. Ascierio, Gasparri, Menia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi diretti con le seguenti: un decreto legislativo diretto.

10. 61. Ascierio, Gasparri, Menia.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: trattamento economico del personale di tale carriera aggiungere le seguenti: d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia.

10. 44. Tassone, Di Nardo, Volontè, Grillo, Fronzuti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere entro un anno la regolarizzazione del rapporto di lavoro del personale della carriera prefettizia attraverso l'introduzione del contratto nazionale di lavoro sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali.

10. 28. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere la seguente: maggiormente.

10. 30. Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: legge 1 aprile 1981, n. 121; aggiungere le seguenti: l'avanzamento in carriera; l'individuazione degli incarichi di attribuzione ai funzionari della carriera prefettizia; la revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità;

10. 45. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione.

10. 56. (Nuova formulazione) Massa.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) istituzione delle seguenti modifiche: consigliere di prefettura, vice prefetto e prefetto; esclusione dell'inquadramento in carriera per mobilità estrema; l'accesso alla qualifica di consigliere avviene per concorso pubblico per titoli ed esami tra i laureati, con voto finale non inferiore a centocinque centodecimi, nelle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio, con esclusione di quelle equipollenti; le materie di esame per le prove orali e scritte dovranno riguardare i settori giuridico-storico, sociale e politico-economico; il periodo di prova, della durata di sei mesi e con esame finale, viene svolto presso la S.S.A.L.; immissione con una valutazione per i soli titoli delle elevate professionalità (settimo ed ottavo livello) che abbiano maturato una valida espe-

rienza quinquennale e che abbiano conseguito il diploma di laurea in una delle facoltà citate, con il medesimo punteggio previsto per l'accesso in carriera, nel limite del 5% delle disponibilità esistenti, previa adeguata formazione professionale presso la S.S.A.L.; transito, su richiesta, dei funzionari in servizio appartenenti alla ex carriera di ragioneria secondo le corrispondenti qualifiche dei funzionari dell'attuale carriera prefettizia, purchè siano in possesso del diploma di laurea in una delle discipline previste per l'accesso alla qualifica di consigliere, con il punteggio espressamente previsto di centocinque centodecimi; il suddetto inquadramento avviene in soprannumero e mantenendo la posizione soprannumeraria, con progressione in carriera in misura non superiore ad un decimo dei posti disponibili, venendo collocati dopo l'ultimo di pari anzianità; contestualmente si procede alla soppressione dei posti in organico nel ruolo di provenienza.

10. 280 Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) rafforzamento della specificità e della unitarietà del ruolo, attraverso la eliminazione della distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali, il massimo accorpamento delle qualifiche la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e la esclusione di ogni possibilità di immissione dall'estremo, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668, e di ogni altra disposizione, anche se eventualmente considerata di natura speciale, di inquadramento nei ruoli, con conseguente rideterminazione ove necessario delle dotazioni organiche, e di riserve dei posti nella progressione in carriera;

10. 11. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: ruolo con carriera:

10. 500. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: unitarietà del ruolo aggiungere le seguenti: , da attuarsi mediante l'accorpamento di tutti i funzionari in servizio, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e di cui alla Tabella I quadro a) e quadro b) del medesimo decreto, in possesso del diploma di laurea, e

10. 70. Massidda.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: attraverso aggiungere le seguenti: l'eliminazione della distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali e la.

10. 7. Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli.

All'articolo 10, comma 1 lettera b), le parole: del concorso pubblico sono sostituite dalle parole: di una rinnovata procedura concorsuale.

10. 103. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fatto salvo aggiungere le seguenti: per coloro che, avendone i requisiti, sono in mobilità nella pubblica amministrazione e.

10. 222. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986 n. 668;

10. 33. Manzione, Tassone, Bicocchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile; con le

seguenti: revisione e accorpamento delle qualifiche e conseguente rideterminazione delle relative funzioni e dotazioni organiche, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

10. 72. Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile con le seguenti: accorpamento in tre qualifiche con l'affermazione della unitarietà delle funzioni e senza distinzione tra direttive dirigenti, con la possibilità di sviluppare e di differenziare la qualifica apicale in ragione delle funzioni e degli incarichi, tenendo conto delle trasformazioni del sistema amministrativo.

10. 65. Palma, Orlando.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile con le seguenti: riduzione a tre delle qualifiche e la possibilità di articolare quella apicale in relazione alla rilevanza delle funzioni e degli incarichi.

10. 22. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile con le seguenti: dei gradi mediante accorpamento.

10. 60. Ascierio, Gasparri, Menia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: mediante il massimo accorpamento possibile con le seguenti: e accorpamento d'intesa con le organizzazioni sindacali.

10. 46. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) abrogazione articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

(trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.

10. 47. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) accorpamento delle qualifiche in non più di tre e conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche tenendo conto della unicità professionale della carriera.

10. 8. Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 21. Fontan.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di una accurata selezione orale, scritta e per titoli nonché, per la durata non inferiore a due anni, di meccanismi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno e di tirocinio operativo sia presso l'amministrazione Centrale che periferica del Ministero dell'Interno e presso altri soggetti sia pubbliche che privati. È possibile prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione Europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative;

10. 59. Ascierio, Gasparri, Menia.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ampliamento dei titoli di laurea.

10. 191. Fontan.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di con le seguenti: della.

10. 23. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: titoli di laurea aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli ad indirizzo economico.

10. 9. Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e privati.

10. 29. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

10. 73. Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) avanzamento di carriera, dopo un congruo periodo effettivo di servizio nella qualifica iniziale e nella qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni funzionali a livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Interno, nonché previo superamento di periodici moduli formativi e valutativi, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;

10. 58. Ascierio, Gasparri, Menia.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: dopo un congruo sino a: inter-

media con le seguenti: secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie.

10. 74. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: criteri obiettivi aggiungere le seguenti: e valutazione collegiale.

10. 57. Massa.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età).

10. 4. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 10.80.

All'emendamento 10. 80. dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: degli incarichi e.

0. 10. 80. 1. Palma.

All'emendamento 10. 80 sopprimere le parole: anche amministrative.

0. 10. 80. 2. Palma.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno delle funzioni anche amministrative da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della specificità

della responsabilità di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

10. 80. Governo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

10. 100. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) revisione del sistema di progressione in carriera secondo criteri di selezione per merito correlati alla valutazione del servizio prestato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, delle posizioni ricoperte e dei risultati conseguiti, subordinando l'accesso alla dirigenza alle prestazioni del servizio presso diversi uffici dell'amministrazione, con un'anzianità minima di dieci anni maturati nella qualifica direttiva.

10. 5. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) Può essere nominato prefetto, in misura non inferiore ai nove decimi della dotazione organica, il vice prefetto che dimostri di possedere le capacità a prescindere dall'anzianità di servizio maturata.

10. 12. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) Nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno vengono individuati, d'intesa

con le organizzazioni sindacali di categoria, i posti di direzione che, in ragione della specificità dei compiti, sono affidati ai funzionari della carriera prefettizia.

10. 29. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni dei prefettizi, entro i vincoli di compatibilità decisi dal Governo o dal Parlamento, con soppressione di ogni attuale forma di automatismo stipendiale e con il riconoscimento, già in sede di prima applicazione della procedura negoziale, del recupero dei trattamenti economici in modo da eliminare la attuale confusione retributiva e le rilevanti sperequazioni con quanto doveva essere correttamente corrisposto fin dal novembre 1987 e, se più favorevole, con la successiva evoluzione delle retribuzioni della dirigenza pubblica; nella stessa prima applicazione, le prime due qualifiche della carriera prefettizia sono rispettivamente rapportate nelle misure del cinquanta per cento e del settantacinque per cento rispetto a quella di vertice per la globalità dei trattamenti.

10. 13. Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli Fragalà, Anedda.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: rispondente a principi di parametrizzazione.,

10. 28. Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli.

Al comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

10. 37. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

10. 17. Fontan.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: individuazione del regime transitorio in relazione a quanto previsto dalla lettera e), con espressa previsione della rideterminazione in riduzione del 50% delle dotazioni dei prefetti rispetto a quelle esistenti, con conseguente rideterminazione delle relative piante organiche; sarà pertanto possibile usufruire nel regime transitorio di uno scivolo per i prefetti e qualifiche intermedie che abbiano maturato, all'atto dell'entrata in vigore della presente normativa, 35 anni di anzianità; la riduzione della dotazione organica compenserà i costi per il conseguente ripianamento. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche dei prefetti non possono superare gli oneri di spese di personale conseguenti a provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previste, con i soli incrementi degli oneri derivanti dalle attuali disposizioni legislative statali e di contratti collettivi; in regime transitorio si provvederà a ricostruire tutte le posizioni economiche di quei dipendenti ai quali non è stato applicato a suo tempo l'allineamento stipendiale, ai sensi dell'articolo 2, comma 22-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nell'arco temporale di vigenza delle norme sull'allineamento, tra il novembre 1982 e il luglio 1992.

10. 1 Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

m) il riequilibrio delle retribuzioni del personale della carriera prefettizia rispetto alle mancate perequazioni previste con legge e la determinazione dei trattamenti economici accessori e di base delle prime due qualifiche con corrispondenza, secondo criteri proporzionali, a quelli della qualifica apicale e il riconoscimento ai

funzionari della qualifica iniziale, dopo quindici anni di effettivo servizio senza demerito, del trattamento economico della qualifica superiore;

n) la revisione del trattamento economico accessorio e degli altri trattamenti, tenuto conto che il trattamento economico di base della qualifica di vertice non può essere inferiore a quello riconosciuto al consigliere di Cassazione al 5 agosto 1988 e, se più favorevole, a quello individuato dalla contrattazione o dalla legge per i dirigenti generali dello Stato e che i trattamenti economici di base delle altre due qualifiche corrispondono, in sede di primo accordo negoziale, rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento di quello attribuito alla qualifica apicale.

10. 63. Palma.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

m) il riequilibrio delle retribuzioni del personale della carriera prefettizia mediante parametrizzazione, secondo criteri proporzionali, ai trattamenti accessori e di base della qualifica apicale ed il riconoscimento ai funzionari delle qualifiche, dopo quindici anni di effettivo servizio senza demerito, del trattamento economico della qualifica superiore.

10. 36. Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

10. 101. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

m) previsione del « ruolo legale », in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157.

10. 32. Manzione, Tassone, Bicocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al precedente comma 1, l'inquadramento nella qualifica di prefetto, previsto dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, non è più automatica.

10. 50. Orlando.

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 75. Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale delle qualifiche della carriera prefettizia, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti;

b) nella misura del 60 per cento ai vice prefetti ispettori;

c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto. Gli aumenti previsti alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono anche riconosciuti ai dirigenti superiori della Polizia di Stato e ai primi dirigenti della stessa.

10. 64 Palma.

Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e b), dopo le parole: Polizia di Stato aggiungere le seguenti: e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di finanza;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: lire 47 miliardi con le seguenti: lire 49 miliardi.

10. 51. Romano Carratelli.

Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e b) dopo le parole: Polizia di Stato, aggiungere, le seguenti: e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di Finanza.

10. 71. Governo.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'onere derivante dall'attuazione della presente norma è valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2 comma 10 della legge n.499 del 23 dicembre 1998.

10. 54. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il trattamento di cui al comma 2, lettera c) si applica al personale delle corrispondenti qualifiche direttive della Polizia di Stato e ruoli equiparati.

10. 27. Frattini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema del decreto legislativo viene trasmesso per l'espressione del parere alle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali il decreto legislativo viene emanato anche in assenza del parere.

10. 53. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'entrata in vigore della seguente legge non si applica nei confronti della carriera prefettizia la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

10. 25. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nella fase transitoria di prima applicazione della legge, ai consiglieri e direttori di sezione, in ruolo e con dieci anni di effettivo servizio, ed ai viceprefetti ispettori aggiunti, in sezione, in ruolo e con cinque anni di effettivo servizio, viene riconosciuto il trattamento economico della nuova qualifica intermedia superiore di cui al punto 2) della lettera d) del presente comma.

10. 34. Manzione, Tassone, Bicocchi.

Sopprimere il comma 4.

10. 52. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: d'intesa con le organizzazioni sindacali.

10. 48. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: parlamentare aggiungere: esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.

10. 90. Governo.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

10. 102. La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro

dell'interno, sono individuate, anche ai fini di quanto previsto dal presente comma, le organizzazioni sindacali dotate di indici specifici di effettiva rappresentatività del personale della carriera prefettizia.

10. 55. Menia, Ascierio, Gasparri, Migliori, Morselli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis

(Istituzione della area negoziale per la carriera prefettizia).

1. È istituita l'area negoziale dei funzionari della carriera prefettizia per tutto quanto attiene alle materie del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali.

2. Il trattamento economico fondamentale e accessorio, da parametrare al Prefetto, a sua volta agganciato al consigliere della Corte di cassazione, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare successivamente all'accordo stipulato da una delegazione di parte pubblica costituita dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in possesso di indici specifici di effettiva rappresentatività del personale della carriera, da individuare con decreto del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro dell'interno.

3. La disciplina negoziale ha durata triennale e conserva efficacia fino alla entrata in vigore del decreto successivo.

4. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del triennio e si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo corredata da idonea relazione tecnica compatibile con la politica finanziaria del Governo.

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 4, approva la ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica.

6. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce in merito alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

7. Per la riscossione delle quote associative, le associazioni professionali dei funzionari della carriera prefettizia possono chiedere di poter accedere alle stesse procedure e modalità delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali.

10. 01. Bicocchi, Tassone, Di Nardo

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti, nel rispetto delle peculiarità dei ruoli tecnicoscientifici e professionali, a disciplinare unicamente l'ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi. Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica area negoziale unitaria dei funzionari della pubblica sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli della Polizia di Stato, attendendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del molo dei funzionari di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato,

suddiviso in due qualifiche predirigenziali e due qualifiche dirigenziali nelle quali saranno inquadrati gli attuali appartenenti ai ruoli dei Commissari e dei Dirigenti della Polizia di Stato, facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario e vice questore aggiunto in relazione alla promozione alle qualifiche superiori; analogamente si provvederà per gli appartenenti ai ruoli tecnici e professionali; previsione che, nel regime transitorio, rispettando l'ordine delle qualifiche e l'anzianità maturata, si provveda al reinquadramento degli attuali appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi;

b) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica; previsione che la procedura negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni dall'inizio delle trattative l'accordo non sia definito, il Governo è tenuto a riferire al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati; formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, la determinazione dei criteri per trasferimenti, l'affidamento degli incarichi e per le valutazioni dei funzionari, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, per le aspettative ed i permessi sindacali e ogni altra materia per la quale è ammesso il negoziato per la formazione del contratto degli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3 della

legge 1° aprile 1981, n. 121; l'accordo, tenuto conto della quota di accantonamenti già stanziati dalla legge finanziaria per il rinnovo del contratto degli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica direttiva e per la corresponsione degli incrementi stipendiali ai dirigenti, non potrà comportare nel periodo di riferimento, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;

c) rafforzamento della specificità e dell'unitarietà della categoria dei funzionari della pubblica sicurezza attraverso la previsione del concorso pubblico per laureati come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale dei rispettivi ruoli operativi, tecnici e professionali; previsione di procedure concorsuali basate su almeno tre prove scritte, esami orali, selezioni fisiche, psichiche e attitudinali, con possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli operativi all'area delle scienze commerciali; esclusione di ogni possibilità di immissione diretta senza concorso nel ruolo ovvero mediante concorsi interni riservati o per personale sprovvisto della laurea; introduzione del limite d'età dei ventotto anni per i candidati esterni, di una riserva del venti per cento dei posti per il personale interno o abrogazione di ogni norma incompatibile;

d) istituzione, per una durata non inferiore ai primi due anni di servizio, di un nuovo corso universitario di specializzazione in «sicurezza pubblica, prevenzione e repressione del crimine», tenuto da docenti universitari presso l'Istituto superiore di Polizia, la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia o presso altre scuole di formazione dell'amministrazione statale, al quale far partecipare i vincitori del concorso di cui alla lettera e); possibilità di prevedere, anche nel corso della carriera, eventuali periodi di studio o di applicazione sia nell'ambito della Polizia di Stato che presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi del-

l'Unione europea delle organizzazioni internazionali e di altri Stati con i quali sono stato sottoscritte intese e convenzioni in materia di cooperazione di Polizia;

e) avanzamento in carriera, dopo periodi predeterminati di effettivo servizio nella qualifica iniziale e in quella intermedia e programmate esperienze in posizioni funzionali a livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza o di altri organismi di polizia o di informazione, nonché privo superamento di obbligatorî, periodici moduli valutativi per l'aggiornamento e la formazione, di cui almeno uno della durata di un anno, escludendo riserve di quote e limitando la mobilità esterna dei funzionari partecipanti;

f) individuare, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle funzioni da attribuire ai funzionari della Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia;

g) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alla formazione, alle attitudini individuali, alla peculiarità della qualifica rivestita e del ruolo di appartenenza ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;

h) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, a seconda dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;

i) previsione di adeguate facilitazioni economiche, fiscali e logistiche per la mobilità dei funzionari della Pubblica Sicurezza, qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione dei criteri di assegnazione attraverso la procedura negoziale;

j) prevedere la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;

k) estensione ai funzionari della Pubblica Sicurezza incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

l) previsione della possibilità, per gli appartenenti ai ruoli di cui alla lettera a), di poter transitare, secondo criteri che tengano conto della posizione in ruolo e dei titoli di servizio, nei ruoli dirigenziali di altre Amministrazioni pubbliche, ove si verifichino vacanze organiche e vi sia l'assenso dell'Amministrazione ricevente, fatta salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte;

m) previsione che il funzionario che abbia maturato, ai fini pensionistici, 35 anni di servizio effettivo, di cui almeno 10 nell'ultima qualifica ricoperta, possa ottenere, a domanda, l'esodo conseguendo il beneficio di sei scatti stipendiali aggiuntivi, con riduzione di uno scatto per ogni anno trascorso in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno d'età, e che, al compimento dei 60 anni di età, i funzionari che non rivestano la qualifica di dirigente superiore, ove non abbiano fruito dell'esodo agevolato, vengano posti a disposizione in soprannumero.

2. In attesa della revisione dell'assetto ordinamentale e retributivo dei funzionari della pubblica sicurezza, a partire dal 1 gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai dirigenti superiori della Pubblica Sicurezza;

b) nella misura del 60 per cento ai primi dirigenti della Pubblica Sicurezza;

c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale, ovvero, nelle

more dell'istituzione delle relative qualifiche, agli attuali appartenenti ai ruoli direttivi della polizia di Stato.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente norma è valutato in 60 miliardi per il 1999.

4. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

10. 04. Bono.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina dei rapporti di impiego degli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti, nel rispetto delle peculiarità dei ruoli tecnoscientifici e professionali, a disciplinare unicamente l'ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi. Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica area negoziale unitaria dei funzionari della pubblica sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza,

con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica; previsione che la procedura negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni dall'inizio delle trattative l'accordo non sia definito, il Governo è tenuto a riferire al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati; formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, la determinazione dei criteri per trasferimenti, l'affidamento degli incarichi e per le valutazioni dei funzionari, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, per le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121; tale accordo, tenuto conto della quota di accantonamenti già stanziati dalla legge finanziaria per il rinnovo del contratto degli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica direttiva e per la corresponsione degli incrementi stipendiali ai dirigenti, non potrà comportare direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nel provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;

b) rafforzamento della specificità e dell'unitarietà del ruolo attraverso la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione diretta dall'esterno ovvero mediante concorsi interni riservati o per personale sprovvisto della laurea; previsione di un concorso pubblico per esami riservato ai diplomati di età non superiore ai 21 anni da avviare ad un corso formativo presso l'istituto superiore di Polizia, per le mate-

rie professionali, e presso l'università di Roma per il conseguimento della laurea; abrogazione di ogni norma incompatibile;

c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale, a seguito di selezioni scritte e orali oltre che a quelle fisiche, psichiche, attitudinali, nonché, per una durata non inferiore, ai primi due anni di servizio, di meccanismi di formazione presso l'Istituto superiore di Polizia, presso gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento della P.S. - e presso altri soggetti pubblici e privati; previsione di eventuali periodi di studio presso Amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni in materia di cooperazione di Polizia;

d) avanzamento in carriera, dopo periodi determinati di effettivo servizio nella qualifica iniziale e in quella intermedia e programmate esperienze in posizioni funzionali a livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Interno o di altri organismi di polizia o di informazione, nonché previo superamento di obbligatori, periodici moduli di formazione valutativi, secondo criteri obbiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna;

e) individuare, nell'organizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle funzioni da attribuire ai Funzionari della Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia,

f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alla peculiarità della qualifica rivestita e del ruolo di appartenenza ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;

g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima

alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, a seconda dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;

h) previsione di adeguate facilitazioni economiche, fiscali e logistiche per la mobilità dei funzionari della pubblica sicurezza, qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale;

i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;

l) prevedere l'accorpamento delle attuali qualifiche direttive in due qualifiche predirigenziali dei funzionari della pubblica sicurezza, facendo salvi i diritti acquisiti, in relazione all'anzianità e ai meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario e vice questore aggiunto in relazione alla promozione alle qualifiche superiori; prevedere che, nel regime transitorio, aspettando l'ordine delle qualifiche e l'anzianità maturata, si provveda al reinquadramento degli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi;

2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo dei funzionari della pubblica sicurezza, nonché al personale delle carriere prefettizie, a partire dal 1 gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai dirigenti superiori della Pubblica Sicurezza e ai vice prefetti;

b) nella misura del 60 per cento ai primi dirigenti della Pubblica Sicurezza e ai vice prefetti ispettori;

c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale e a quelli della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente norma è valutato in 60 miliardi per il 1999.

4. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449.

10. 03. Lembo, Fontan.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Carriera dirigenziale della Polizia di Stato).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera direttiva dei dirigenti della Polizia di Stato e del relativo trattamento economico tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della suddetta carriera sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera direttiva Dirigenti della Polizia di Stato sulla base di un procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, lettera g), quello di quiescenza, la reperibilità, il trattamento economico di missione e di trasferimento,

l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, i procedimenti disciplinari, i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi, i principi della valutazione dei funzionari e per i trasferimenti, anche in attuazione dei percorsi di carriera, la formazione, le relazioni sindacali, le aspettative ed i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà a riequilibrare le retribuzioni del personale della suddetta carriera rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo, il decreto legislativo individuerà gli importi che verranno corrisposti a titolo di anticipazione forfettaria del nuovo trattamento economico-complessivo;

b) revisione delle qualifiche delle carriere direttive anche mediante accorpamento, con conseguente rideterminazione delle relative funzioni nonché delle dotazioni organiche.

c) in attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale dirigente della Polizia di Stato e delle forze di polizia ad ordinamento militare a partire dal 1° gennaio l'indennità di cui all'articolo 1 della legge n. 334 del 1997 spetta con i medesimi criteri ed effetti:

nella misura dell'80% al dirigente superiore e al generale di brigata;

nella misura del 60% al primo dirigente e al colonnello.

d) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari e degli ufficiali delle forze di Polizia ad ordinamento militare.

10. 02. Chincarini.